DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1996

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nella Repubblica federale di Iugoslavia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che focolai di afta epizootica sono insorti nella Repubblica federale di Iugoslavia; che tali focolai costituiscono una minaccia diretta per la Comunità;

considerando che, con le decisioni della Commissione 96/368/CE [3] e 96/493/CE [4], è stato concesso un contributo comunitario per l'attuazione di misure di lotta contro l'afta epizootica in Albania e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è necessario erogare un aiuto finanzario alle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia per lottare contro la suddetta malattia;

considerando che occorre mettere a disposizione delle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia le dosi di vaccino necessarie per la protezione degli animali interessati;

considerando che è opportuno che la Comunità si assuma in carico una parte delle spese connesse alle operazioni di vaccinazione;

considerando che le azioni previste dalla presente decisione sono avviate in collaborazione con la Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO; che, in particolare, le spese attinenti alle operazioni di vaccinazione saranno assunte in carico in un primo momento dal «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC»;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione, in collaborazione con la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO, adotta le misure necessarie per mettere a disposizione delle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia:

— 1 700 000 dosi di vaccini di tipo atto a garantire la protezione degli animali delle specie sensibili (bovini, ovini, caprini e suini) riguardo al virus identificato nella Repubblica federale di Iugoslavia.

2. La Comunità si assume in carico tutte le spese risultanti dall'azione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 270 000 ECU).

Articolo 2

1. La Comunità si assume in carico il 50 % delle spese risultanti dalle operazioni di vaccinazione effettuate dalle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia sotto il controllo della Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO e della Comunità.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'acquisto e la fornitura:

— delle attrezzature necessarie per la vaccinazione (siringhe, materiali per la catena del freddo, indumenti protettivi, ecc.),
— dei disinfettanti,
— dei contrassegni per gli animali.

3. Ai fini del presente articolo, la Commissione rimborsa al «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC» le spese sostenute per realizzare le operazioni di vaccinazione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 30 000 ECU).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 145 del 19. 6. 1996, pag. 19.
[4] GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 37.